CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA DELLE SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE

Art. 5

Definitività dei tributi e diritti corrisposti

I tributi e i diritti corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessun caso ripetibili.

Versione in vigore dal 24 novembre 1963, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale
Estremi	Legge 31 ottobre 1963, n. 1458
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/condono-in-materia-tributaria-delle-sanzioni-non-aventi-natura-penale/art-5-definitivita-dei-tributi-e-diritti-corrisposti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it